

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V-Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@PEC.mite.gov.it

COMUNE DI SAN SEVERO
Area V – Urbanistica e attività produttive
Servizio Programmazione Strategica e Qualità del Paesaggio
uff.sue@pec.comune.san-severo.fg.it

e p.c.

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mase.gov.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
protocollo@cert.provincia.foggia.it

MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: [ID: 8719] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaico denominato "Agrovoltaico Celentano-San Severo (FG)", della potenza di 78,2 MWp e delle relative opere di connessione alla Rete Elettrica Nazionale, da realizzarsi nel Comune di San Severo (FG). Proponente: SIRINO SOLAR ITALY srl

Controdeduzioni al parere Area V – Urbanistica e Attività Produttive – Servizio Programmazione Strategica e Qualità del Paesaggio – Città di San Severo – Provincia di Foggia – Protocollo interno: 0008319/2023 del 02/03/2023 – Protocollo MASE: m_amte.MITE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0030437.02-03-2023

1. Compatibilità con Art.p58 delle NTA del PUG della Città di Sansevero (Foggia):

L'intervento è situato all'esterno della fascia di rispetto della Masseria Sabbatella (art.7.6.3.7. NTA del PUG) che consiste in mt 300 e a circa 500 mt dalla masseria Celentano e Motta Regina, non interferendo quindi con quanto previsto dalla normativa vigente per le suddette fasce.

Le fasce di rispetto sono aree a protezione di elementi sensibili, infrastrutturali, tecnologici e di servizio, nelle quali le trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposte a disciplina specifica. Le fasce di rispetto sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

L'espressione "fasce di rispetto" ha due significati: indica le aree poste nelle vicinanze di un bene pubblico o di interesse pubblico nelle quali viene vietata o limitata fortemente la possibilità di edificazione, in secondo luogo comprende l'insieme delle norme che implicano limitazioni legali al diritto di proprietà, in particolare, il diritto a costruire sull'area di proprietà e la cui violazione comporta la demolizione del manufatto e l'applicazione delle relative sanzioni.

Le fasce di rispetto delle componenti culturali insediative consistono in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno delle testimonianze della stratificazione insediativa e delle zone di interesse archeologico, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati.

La distanza dell'impianto agri-voltaico rispetto a tali beni risulta nel progetto proposto, tale da non interferire con la fascia di rispetto dei beni stessi, non compromettendone le caratteristiche architettoniche.

Secondo quanto indicato all'art.37 comma 4 delle norme del PPTR, il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento.

La collocazione della fascia di rispetto dei beni precedentemente indicati, è atta a garantirne la conservazione delle tipologie originarie e degli spazi circostanti.

La sentenza del T.A.R. Marche, 17 giugno 1980, n. 199 Caraceni c. Min. Beni Culturali Foro Amm. 1980, I,1466 (s.m.: cfr., in generale, "Distanze e confini, tutela giurisdizionale e risarcimento", Cedam, Padova 2009), si esprime al riguardo:

".....ai sensi dell'art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089, l'amministrazione può prescrivere vincoli di inedificabilità assoluta nella zona di rispetto, ai fini della tutela del patrimonio monumentale e archeologico (nel nostro caso le masserie in esame), purché sia bene individuata l'esigenza di pubblico interesse che il vincolo è diretto a tutelare e siano precisati limiti della zona di rispetto".

Conseguentemente,

".....l'amministrazione dei beni culturali, dopo aver individuato e perimetrato un complesso archeologico, ben può stabilire ad esso una zona di rispetto, nella quale siano vietate le costruzioni, sempre che siano specificate le esigenze di pubblico interesse alle quali occorre provvedere e siano indicati i limiti della zona stessa". Consiglio Stato, sez. I, 10 novembre 1972, n. 1224 Lacava e altro c. Min. P.I. Cons. Stato 1979, 259,I (s.m.)".

Quanto alle modalità d'imposizione:

".....legittimamente l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali può imporre una zona di rispetto (vincolo indiretto ex art. 21 l. 1089/1939), prescrivendo fasce di terreno da sistemare a verde parallelamente ad un reperto archeologico (masserie nel nostro caso), senza peraltro che dal provvedimento risulti la volontà di porre a carico del proprietario l'obbligo di "facere" e cioè di provvedere alla predetta sistemazione a verde. Ai fini della imposizione del vincolo indiretto a zona di rispetto ex art. 21 l. n. 1089/1939 l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali deve tener conto della globale consistenza della cornice ambientale, senza limitarsi ad una mera valutazione dell'ambito materiale dei confini perimetrali dell'immobile o degli immobili da tutelare. Non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, rientrando nella competenza dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'apprezzamento di natura tecnico-estetica

(circa la valutazione delle caratteristiche storico-artistiche o archeologiche del manufatto oggetto di tutela con zona di rispetto) che sta necessariamente alla base di ogni provvedimento di vincolo indiretto ex art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089". T.A.R. Piemonte, 11 ottobre 1978, n. 487 Soc. Nova Sviluppo c. Min. Beni Culturali Rass. avv. Stato 1979, 168 (s.m.)".

Si ritiene che il vincolo indiretto della fascia di rispetto delle masserie Sabbatella, Celentano e Motta Regina, assolve in pieno alle esigenze di tutela indicate nelle sentenze sopra citate.

Pertanto la circostanza per cui l'impianto agri voltaico è stato posto all'esterno di tale fascia, garantisce la conformità dell'intervento alla normativa vigente.

Tale impianto, infatti, non è in contrasto con l'art p58 del PUG del Comune di San Severo che al riguardo prescrive: al 58.3 *"con riferimento alla zona "Ea – Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)", utilizzata prevalentemente per seminativi non irrigui e caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico, nella localizzazione degli impianti **va verificata** la compatibilità con il sistema degli edifici rurali classificati "A1".*

Nel caso di specie, la di compatibilità dell'intervento, è assicurata proprio dal fatto che l'impianto è stato progettato fuori dalle fasce di rispetto garantendo in questo modo la tutela delle masserie e delle aree limitrofe.

D'altronde il comma 4bis dell'art 37 delle NTA del PPTR sancisce il principio per cui: *"Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale **è consentito tutto ciò che la norma non vieta**".*

Si ritiene pertanto che le esigenze di tutela dei manufatti agricoli siano pienamente ed interamente assolte dall'apposizione del vincolo indiretto delle fasce di rispetto, che nella fattispecie risulta pienamente rispettato.

2. Compatibilità con il PUG adeguato al PPTR – art.s7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" – art.s7.3 "Zona agricola del Triolo"

All'art.s.7.3.3 (Contesto del Triolo) del PUG della Città di San Severo, si stabilisce che *"nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura"*.

Con impianto agri-voltaico si definisce l'uso di un terreno sia per produrre energia fotovoltaica, grazie all'installazione di pannelli solari, sia per realizzare attività agricole e di allevamento. È un approccio

innovativo che permette di far convivere e interagire in modo virtuoso generazione di energia solare e pratiche agricole, così da promuovere la creazione di valore condiviso con il territorio e le comunità locali che ospitano gli impianti.

Il PPTR che è stato approvato nel 2015 ed il PUG di San Severo che ne ha recepito le direttive nel 2018/2019 non trattano direttamente gli impianti agri-voltaici, trattandosi di impianti che hanno preso campo solamente negli ultimi anni, visto gli ingenti investimenti agronomici (Nelle 4.4.1_Linee guida energie rinnovabili_parte 2 - Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili del PPTR, per l'UCP in esame si fa riferimento solo a impianti "fotovoltaici").

Il progetto agri-voltaico "Celentano" prevede una totale integrazione fra la destinazione agricola dell'area e la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Nello specifico sono completamente integrate con la produzione di energia le seguenti produzioni agricole:

- Asparagiaia (circa 29 ha);
- Piante officinali e apicoltura (circa 78 ha);
- Oliveto superintensivo (intero perimetro dell'impianto e 10 ha esclusivamente dedicati).

Asparagiaia, piante officinali e apicoltura convivono con gli inseguitori monoassiali dell'impianto fotovoltaico grazie alla definizione di uno specifico interasse in sede di progetto che consente di esercitare al meglio l'attività agricola. Si tratta a tutti gli effetti di una sinergia in quanto la presenza dell'impianto fotovoltaico consente di ottenere benefici per le sottostanti coltivazioni.

L'oliveto superintensivo è invece localizzato lungo il perimetro dell'impianto, con funzione schermante, ed, inoltre, è localizzato nelle particelle 277 e 278 che sono esclusivamente dedicate a tale coltivazione agricola, in quanto l'impianto fotovoltaico insiste sulle sole particelle 279 e 280.

L'allevamento delle api, la coltivazione di lavanda, del rosmarino, degli asparagi e dell'olivo permetterà di ottenere i seguenti prodotti:

1. miele e altri prodotti dell'allevamento delle api (pappa reale, cera d'api, ecc.);
2. derivati delle erbe aromatiche e officinali (ad esempio oli essenziali e prodotti cosmetici);
3. prodotti dell'asparagiaia (turioni);
4. olive.

Nel progetto si prevede di allevare le api in modo da ottenere due tipologie di miele monofloreale, rispettivamente di lavanda e di rosmarino, piante officinali coltivate su una superficie di terreno di circa 78 ettari.

All'art.7.6.3.8. del PUG "Misure di Salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali" si applicano misure di salvaguardia per alcuni paesaggi agricoli tra cui quello del Triolo, sede dell'intervento. Data la natura agricola dell'intervento, lo stesso non può ritenersi in contrasto con l'elenco degli interventi dichiarati non ammissibili. Non è prevista compromissione di elementi antropici, né di quelli seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario.

L'intervento "agri-voltaico" e non "fotovoltaico", risulta quindi integralmente legato all'esercizio dell'agricoltura e quindi compatibile secondo quanto indicato all'art.s7.3 e dell'art. s7.6.3.8 del PUG; inoltre persegue gli obiettivi di qualità previsti all'art.37 delle norme del PPTR.

Per quanto riguarda la Fascia di Intervisibilità "C" in cui ricadrebbe il terreno in esame, con l'entrata in vigore del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito in Legge 15 Luglio 2022, n.91) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono state apportate le seguenti modificazioni descritte all'art.6 del DL N.50 relative alla distanza da beni sottoposti a vincolo: "(...) per i terreni dove non sono presenti vincoli D.Lvo 42/04 c.d. "ope legis" e vincoli D.Lgs 42/04 c.d. decretati, la fascia di rispetto sarà determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 7 km per gli impianti eolici di 1 km per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

Il decreto assegna alla competente Direzione generale del Ministero della Cultura il compito di stabilire criteri uniformi per la valutazione dei progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'obiettivo è stabilire dei principi omogenei volti a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.L. n. 77/2021, che interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica il Ministero della Cultura si esprima nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Il riconoscimento di un'area come idonea rende applicabili le procedure autorizzative semplificate previste per tali aree dal D.Lgs 8 novembre 2021 n.199, secondo cui, nei procedimenti di autorizzazione (inclusa la VIA), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante; i termini delle procedure autorizzative sono ridotti di un terzo.

Con il recente decreto-legge n.13 del 24 febbraio 2023 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola*" comune pubblicato su G.U. n.47 del 25 febbraio 2023, vigente al 25 febbraio 2023, sono state applicate ulteriori modifiche alle aree di salvaguardia visiva.

Al capo X del decreto, "*Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*", all'art.47 "*Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*", al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni riguardo l'intervisibilità, rispettivamente per impianti eolici e fotovoltaici:

"2.1) al secondo periodo, le parole: «*di sette chilometri*» sono sostituite dalle seguenti: «*di tre chilometri*» e le parole: «*di un chilometro*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cinquecento metri*»;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «*Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*».

L'attuale fascia di 7 km di intervisibilità per gli impianti eolici è ridotta a 3 km, mentre quella di 1 km per gli impianti fotovoltaici è ridotta a 500 mt.

L'intervento, che prima delle ultime normative sopracitate era compreso nella fascia "C" di intervisibilità del cono di visuale del Castello di Lucera, risulta dalla ultima normativa vigente esterno ad ogni fascia di intervisibilità.

Inoltre, per quanto riguarda la consultazione delle aree non idonee FER DGR 2122, dal sito della Regione Puglia si è potuto verificare l'assenza di aree protette e di vincoli paesaggistici sull'area in esame. È presente la fascia di rispetto (non interferita) della masseria Sabbatella.

Milano, 09/03/2023

SIRINO SOLAR ITALY SRL

